

immobiliare della giunta n. 1 del 2 gennaio 2002. Il rogito, infine, stipulato in data 25 gennaio 2002 fa erroneo riferimento alla ininfluyente delibera consigliere n. 3 del 7 febbraio 2000, prende per buona la rettifica del foglio catastale introdotta con determina dirigenziale n. 3 del 12 gennaio 2002 in carenza di qualsiasi autotutela sugli atti autorizzativi della vendita attivata mediante indizione di asta pubblica e dei verbali di aggiudicazione di giunta, rimasti inalterati e dunque con conseguente nullità o, quantomeno, insanabile invalidità di atto pubblico, rogato sulla base di volontà di alienazioni erronee e comunque diverse da quelle manifestate in rogito e, dunque, in presenza di contraddittorietà fra più atti dello stesso Ente;

nel rogito stipulato in data 25 gennaio 2002 all'articolo 10, pagina 10, si invocano particolari agevolazioni fiscali sul presupposto « dell'esistenza di un piano particolareggiato regolarmente approvato ». Invero trattasi di incauta, quanto erronea affermazione, resa in un atto pubblico, del tutto priva di fondamento. Il certificato di destinazione urbanistica del 7 gennaio 2002, richiamata nel rogito, si limita a riferire sulle modalità di insediamento di area residenziale classificata — in parte minore — di completamento (e, dunque, assoggettabile ad intervento edilizio diretto e non già ad intervento urbanistico preventivo) e — in parte maggiore — a piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, come da previsione di P.R.G., oggetto di variante urbanistica, quest'ultima sì (ed in via esclusiva) regolarmente approvata;

l'inesistenza del piano particolareggiato risulta certificata dall'ufficio tecnico comunale (atto del 23 aprile 2002). Assai grave risulta, quindi, la circostanza che vede il rappresentante del comune sottoscrivere un atto pubblico senza nulla abbia in ordine all'erroneo contenuto dello stesso, avallando — quindi — la sussistenza di presupposti, invece mancanti, per la richiesta e l'applicazione di agevolazioni tributarie;

se sia stata accertata dagli organi giurisdizionali competenti l'illegittimità degli atti richiamati in premessa;

e, in caso affermativo, se risultino attivati, nei confronti dei soggetti eventualmente indicati come responsabili, da parte della Corte dei conti, le procedure per il recupero del danno erariale, la cui sussistenza risulta confermata dai benefici fiscali concessi in ragione di un piano particolareggiato che si asserisce « regolarmente approvato », ma in realtà inesistente;

se risulti aperto fascicolo penale nei confronti dei responsabili dell'adozione degli atti menzionati nel presente atto di sindacato ispettivo. (4-05261)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

VENDOLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che:

il 23 gennaio 2001 il dottor Nicolò Marino, sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia del tribunale di Catania, rendeva alla Commissione parlamentare antimafia dichiarazioni con le quali denunciava comportamenti anomali da parte del procuratore distrettuale dello stesso ufficio di procura, dottor Mario Busacca;

in particolare, il dottor Marino denunciava la condotta abusiva del dottor Busacca relativamente ad una indagine di una certa delicatezza: e cioè un reiterato intervento favoritistico nei confronti di tale ingegner Ignazio Sciortino, cognato di altro sostituto della stessa procura (dottor Carlo Caponcello), denunciato per gravi reati in materia di appalti;

il dottor Busacca tentava ripetutamente di scongiurare persino l'iscrizione, da parte del dottor Marino, dell'ingegner Sciortino nel registro degli indagati: non vale la pena di sottolineare quanto quella iscrizione fosse, a norma di legge, un atto obbligatorio;

in data 15 marzo 2001 il procuratore Mario Busacca rilasciava un'intervista al quotidiano *La Sicilia* sulle vicende catanesi nella quale sminuiva la consistenza degli indizi a carico dell'imprenditore Sebastiano Scuto, coimputato dell'ingegner Sciortino; l'intervista precedeva di pochi giorni la fissazione dell'udienza presso il tribunale del riesame di Catania relativa alla richiesta di revoca della misura cautelare emessa dal gip nei confronti dei due suddetti coimputati;

la procura distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Messina, interessata ex articolo 11 del codice di procedura penale del conflitto insorto in seno agli uffici giudiziari catanesi, elevava imputazione nei confronti del dottor Busacca per il reato di abuso d'ufficio in relazione alle resistenze dapprima opposte nei confronti del dottor Marino per non fare iscrivere l'ingegner Sciortino nel registro degli indagati (atto dovuto per legge), e, successivamente, perché non ne fosse richiesta la cattura nell'ambito del procedimento penale relativo all'appalto per i lavori del secondo lotto dell'ospedale Garibaldi di Catania, provvedimento eseguito solo per gli altri coimputati;

con provvedimento dell'11 luglio 2002 l'ufficio di procura di Messina richiedeva l'archiviazione della posizione del dottor Busacca;

scrivono i magistrati che « appare evidente la sussistenza di atti idonei ed univocamente posti in essere in violazione di legge », ma nei fatti addebitati a Busacca mancherebbe, tuttavia, il vantaggio di naturale patrimoniale dell'ingegner Sciortino, cioè l'elemento oggettivo del reato;

è evidente quindi, che le condotte del dottor Busacca sono sicuramente meritevoli di valutazione sotto il profilo penale e disciplinare;

alla luce del provvedimento adottato dal pubblico ministero di Messina sull'operato del dottor Busacca emerge chiara, ad avviso dell'interrogante, la vio-

lazione dell'articolo 18 del regio decreto-legge 31 maggio 1946 n. 511 (ordinamento giudiziario) per avere il dottor Busacca mancato ai suoi doveri, rendendosi perciò immeritevole di fiducia e considerazione e compromettendo il pregio dell'ordine giudiziario e ciò per aver impedito al dottor Nicolò Marino l'iscrizione dell'ingegner Sciortino nel registro degli indagati per interessi non di giustizia —:

quali iniziative disciplinari intenda adottare nei confronti del dottor Mario Busacca, procuratore capo presso il tribunale di Catania. (4-05257)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 novembre 2002 si sarebbe verificato il distacco di due lamiere esterne dall'ultimo piano del tribunale di Trapani, di cui una avrebbe semidistrutto due automobili parcheggiate nel lato est del posteggio interno e l'altro sarebbe ancora visibile in mezzo al giardinetto antistante l'ingresso principale del tribunale in via XXX maggio a Trapani;

il comune di Trapani riceverebbe dal ministero della giustizia un canone locativo annuo di circa 420.000 euro, oltre ad un rimborso forfettario per le spese di manutenzione;

i lavori di manutenzione, più volte segnalati come imminenti, non sarebbero ancora iniziati;

il presidente del tribunale di Trapani, dottor Mario D'Angelo, avrebbe ampiamente sollecitato il sindaco di Trapani e a quant'altri di competenza, affinché si desse inizio ai lavori necessari;

a tutt'oggi occorrerebbe segnalare, peraltro, il non funzionamento del *metal detector* su nastro del palazzo di giustizia di Trapani —:

quali iniziative il Governo intenda adottare per sollecitare lavori urgenti necessari a preservare l'incolumità degli

utenti ed ovviare quindi alla situazione di pericolo per i dipendenti, gli avvocati, i magistrati ed i cittadini. (4-05260)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

TIDEI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio centrale delle Poste di Civitavecchia presenta condizioni marcata di arretratezza strutturale, atteso che dal 1984 non è più stato sottoposto ad interventi neppure parziali;

la vetusta dell'edificio contrasta con la linea di rinnovamento e sviluppo di una azienda moderna e dinamica, quale vuole essere la spa Poste italiane;

l'interno dell'edificio mostra i segni di un decadimento continuo, con impianto elettrico non conforme alle norme, con spazi esigui e mal distribuiti, con uscite di sicurezza che non garantiscono la rapida evacuazione del personale e della clientela, con bagni fatiscenti e con assenza di uffici agibili per incontrare la clientela, con dislivelli e gradini che ostacolano gli spostamenti, e con altre insufficienze che compongono un quadro complessivo insostenibile;

le condizioni lavorative sono in tali ambienti assolutamente insoddisfacenti e causa di malesseri di tutto il personale;

finora le richieste del personale, dei sindacati, alla direzione locale, sono rimaste inascoltate —:

se il Ministro conosca questa situazione, tanto meno accettabile in quanto la città è in continuo sviluppo, perché le navi da crociera sbarcano milioni di passeggeri l'anno e perché l'operosità cittadina, hanno necessità di un servizio postale adeguato, efficiente, produttivo, offerto da una sede o da uffici moderni e idonei;

se intenda verificare, al fine di scongiurare ulteriori disservizi a carico degli utenti, se l'azienda preveda per le Poste centrali di Civitavecchia un piano organico di ristrutturazione ed ammodernamento e quali iniziative intenda adottare affinché sia impedito il protrarsi di questa inaccettabile condizione. (5-01598)

TIDEI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la riforma dell'aviazione civile non potrà esimersi dal vincolo di richiamare la normativa internazionalmente riconosciuta dell'Icao, ed in particolare degli Annessi o Allegati tecnici alla Convenzione per l'Aviazione civile, così come previsto dall'attuale codice della navigazione, all'articolo 687, in capo alle responsabilità del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

l'applicazione degli Annessi, è di fondamentale importanza per il raggiungimento dei minimi livelli di sicurezza stabiliti dalla comunità internazionale;

l'Enav spa esercisce, tra gli altri, per conto dello Stato il servizio informazioni aeronautiche, Ais, la cui regolamentazione è affidata all'omonimo Annesso 15 Icao —:

per quali motivi tale servizio:

a) non si sia ancora dotato di un sistema di controllo di qualità, pure previsto dal 1° gennaio 1998;

b) si sia articolato su due componenti, l'unità organizzativa Ais ed il Nof (acronimo convenzionale che sta per *International Notam Office*) che pur dovendo emanare documentazione operativa omogenea (fondamentalmente Aip o Notam) per l'assistenza diretta alle operazioni del trasporto aereo, utilizzate dai piloti, dai controllori di volo, dagli uffici operativi delle compagnie aeree e dall'utenza aeronautica in genere sono separati nettamente e privi di qualsiasi coordinamento operativo, contrariamente a quanto indicato dall'Annesso 15;